

**DELIBERAZIONE 21 MAGGIO 2020**

**176/2020/R/EEL**

**DECISIONE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 347/2013, IN MERITO ALLA RIPARTIZIONE DEI COSTI DI INVESTIMENTO PER IL PROGETTO DI INTERESSE COMUNE 3.27 INTERCONNESSIONE TRA LA SICILIA E LA TUNISIA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1111<sup>a</sup> bis riunione del 21 maggio 2020

**VISTI:**

- il regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione 1364/2006/CE (di seguito: Regolamento 347/2013);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: Regolamento 2019/943);
- il Regolamento Delegato (UE) 2020/389 della Commissione europea, del 31 ottobre 2019, che modifica il Regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco unionale dei progetti di interesse comune (di seguito: Regolamento Delegato 2020/389);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di sviluppo dell'interconnessione Italia - Tunisia sottoscritto a Tunisi il 30 aprile 2019 (di seguito: Accordo intergovernativo);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 febbraio 2020 recante l'approvazione dei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale relativi agli anni 2016 e 2017 con limiti, prescrizioni e indirizzi (di seguito: decreto ministeriale 25 febbraio 2020);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 dicembre 2015, 583/2015/R/com, recante i criteri di

- determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas;
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 627/2016/R/eel, recante anche i requisiti minimi del piano decennale di sviluppo della rete (di seguito: deliberazione 627/2016/R/eel);
  - la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2017, 856/2017/R/eel, recante anche la verifica di conformità del Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete in materia di sviluppo della rete (di seguito: deliberazione 856/2017/R/eel);
  - il parere dell’Autorità 14 dicembre 2017, 862/2017/I/eel, recante la valutazione dello schema di piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale 2017;
  - la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2018, 129/2018/R/eel, recante disposizioni urgenti in materia di meccanismi di incentivazione *output-based*;
  - la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2018, 158/2018/R/eel, recante avvio di istruttoria conoscitiva sulla disponibilità della capacità di trasporto fra l’Italia e la Grecia;
  - la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2018, 698/2018/R/eel, recante determinazioni per il meccanismo di incentivazione relativo alla realizzazione di capacità di trasporto interzonale;
  - la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2019, 126/2019/R/eel, recante l’avvio di procedimento per l’aggiornamento infra-periodo della regolazione delle tariffe e della qualità;
  - la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A e, in particolare, il relativo Allegato A, recante il Quadro strategico 2019-2021;
  - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 567/2019/R/eel e, in particolare, il relativo Allegato A, recante la Regolazione *output-based* del servizio di trasmissione;
  - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel e in particolare il relativo Allegato A recante il TIT 2020-2023;
  - il documento per la consultazione dell’Autorità 1 ottobre 2015, 464/2015/R/eel;
  - il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 337/2019/R/eel;
  - il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete e in particolare il suo allegato A.74, come verificati positivamente dall’Autorità;
  - il rapporto di ACER dell’agosto 2015 su costi unitari di investimento per il settore della trasmissione elettrica;
  - la raccomandazione di ACER 5/2015 del 18 dicembre 2015 in merito alle buone pratiche per la gestione delle richieste di investimento, incluse le richieste per decisioni di ripartizione transfrontaliera dei costi, per i progetti di interesse comune per il settore elettrico e del gas naturale;
  - l’Opinione di ACER 10/2018 del 18 ottobre 2018 sullo schema di documento di descrizione degli scenari per i *Ten Year Network Development Plan* del 2018;
  - l’Opinione di ACER 11/2019 del 25 marzo 2019 sullo schema di *Ten Year Network Development Plan* del 2018;

- il documento per la consultazione di Ofgem del 23 aprile 2020 riguardante lo Shetland transmission project;
- il *Ten Year Network Development Plan* predisposto dallo *European Network of Transmission System Operators for Electricity*, aggiornato nel 2019, a seguito dell'Opinione di ACER 11/2019 sullo schema di piano e in particolare la scheda progetto 29 Italy-Tunisia interconnection;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) e di *Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz* (di seguito: STEG) del 17 aprile 2020 (protocollo Autorità 12722 del 17 aprile 2020) contenente la richiesta di investimento per il progetto di interesse comune 3.27 (di seguito: PCI 3.27) Interconnessione tra la Sicilia e la Tunisia (di seguito: richiesta di investimento);
- la comunicazione di Terna e STEG dell'8 maggio 2020 (protocollo Autorità 14975 dell'8 maggio 2020) contenente informazioni relative alla richiesta di investimento;
- la comunicazione di Terna e STEG del 15 maggio 2020 (protocollo Autorità 15618 del 15 maggio 2020) contenente risposte alla consultazione dei promotori sui principali aspetti della decisione sulla richiesta di investimento;
- la comunicazione di Terna e STEG del 18 maggio 2020 (protocollo Autorità 15778 del 18 maggio 2020) contenente un aggiornamento della richiesta di investimento.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 12 del Regolamento 347/2013 prevede che i costi di investimento sostenuti efficientemente relativi a un PCI siano presi in carico dai pertinenti gestori di sistema di trasmissione o dai promotori di progetto dell'infrastruttura di trasmissione degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto positivo netto;
- il medesimo articolo prevede che, non appena un PCI raggiunge un grado di maturità sufficiente, i promotori del progetto presentino una richiesta di investimento a tutte le autorità nazionali di regolamentazione interessate;
- ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Regolamento 347/2013, entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di investimento, le autorità nazionali di regolamentazione, dopo aver consultato i promotori del progetto interessati, adottano decisioni coordinate sulla ripartizione dei costi di investimento che ogni gestore di sistemi di trasmissione deve sostenere per il progetto, nonché sulla loro inclusione nelle tariffe;
- ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del Regolamento 347/2013, i promotori del progetto tengono tutte le autorità nazionali di regolamentazione interessate regolarmente informate, almeno a cadenza annuale e fino alla messa in servizio del progetto, dei progressi di quel progetto e dell'individuazione dei costi e degli impatti a esso associati.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il progetto PCI 3.27 interconnessione tra la Sicilia e la Tunisia prevede la realizzazione di un collegamento in corrente continua tra la Sicilia (Partanna) e la penisola tunisina del Cap Bon (Menzil Temime);
- l'Accordo intergovernativo, all'articolo 3 dedicato al finanziamento del progetto, stabilisce che l'interconnessione elettrica è una linea di tipo pubblico la cui realizzazione da parte dei promotori è soggetta all'ottenimento di un congruo finanziamento da parte della Commissione europea;
- il Ministro dello Sviluppo Economico ha ritenuto, nel decreto ministeriale 25 febbraio 2020, che il progetto Italia - Tunisia permetterebbe di migliorare significativamente l'interconnessione del sistema elettrico dell'Unione europea con i Paesi del Nord Africa, al fine di garantire la possibilità, nel breve e medio periodo, di coprire la domanda dei Paesi africani con l'eccedenza di generazione elettrica prodotta dai Paesi della UE e nel lungo termine di importare energia rinnovabile prevista in fase di sviluppo nei Paesi nordafricani;
- il decreto ministeriale 25 febbraio 2020 ha recepito le valutazioni dell'Autorità sui piani di sviluppo 2016 e 2017, ad eccezione di quanto richiesto in merito all'interconnessione Italia-Tunisia, e ha posto l'intervento in pianificazione, nel rispetto delle condizioni contenute nell'Accordo intergovernativo;
- il 17 aprile 2020, i promotori del progetto, Terna e STEG hanno inviato all'Autorità una richiesta di investimento, successivamente aggiornata il 18 maggio 2020, contenente un'analisi dei costi e dei benefici, un piano di valutazione della sostenibilità finanziaria e una proposta di ripartizione transfrontaliera dei costi, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento 347/2013;
- la richiesta di investimento per il PCI 3.27 prevede: (i) lunghezza complessiva di 237 km (ii) capacità di trasporto di 600 MW, (iii) anno previsto di entrata in esercizio 2026 o 2027, (iv) costo di investimento di 600 milioni di euro stimato con un *range* di incertezza pari a circa il 10% del costo di investimento e (v) costo operativo di 3 milioni di euro all'anno.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- il PCI 3.27 è stato identificato come PCI ai sensi del Regolamento 347/2013 nel 2017, qualifica poi confermata con il Regolamento Delegato 2020/389;
- il PCI 3.27 non è oggetto di nessuna delle esenzioni richiamate all'articolo 12, comma 9, del Regolamento 347/2013 ed è pertanto eleggibile per una decisione di ripartizione transfrontaliera dei costi;
- gli uffici dell'Autorità hanno condotto un'analisi del PCI 3.27 e hanno valutato:
  - l'effettivo rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 del Regolamento 347/2013;
  - l'analisi costi benefici predisposta dai promotori del progetto;
  - il piano economico finanziario dell'opera;

- la proposta di ripartizione dei costi su base transfrontaliera effettuata congiuntamente da Terna e STEG;
- nei due scenari ritenuti più attendibili dall’Autorità, le valutazioni dei promotori indicano un rapporto benefici/costi per l’intero sistema analizzato pari a 2,58 (scenario DG) oppure a 1,40 (scenario EUCO);
- inoltre, l’analisi costi benefici del PCI 3.27 individua benefici netti positivi per l’Italia in tutti gli scenari analizzati e benefici netti positivi per la Tunisia nella maggior parte degli scenari, mentre i benefici netti per gli altri Stati Membri dell’Unione Europea sono presenti, ma inferiori e variabili in funzione degli scenari;
- in particolare, l’analisi costi benefici individua per l’Italia impatti relativi a (i) incremento delle rendite di congestione, (ii) esternalità positive relative alle altri componenti dell’indicatore di beneficio *socio-economic welfare*, (iii) esternalità positive riguardo la *security of supply*, ossia la riduzione dei rischi di disalimentazione ed energia non fornita, (iv) esternalità negative in termini di incremento delle perdite di rete e considera inoltre i possibili trasferimenti economici transfrontalieri determinati dal meccanismo di compensazione tra gestori di sistemi di trasmissione per i flussi transfrontalieri di energia elettrica ai sensi dell’articolo 49 del Regolamento 2019/943;
- l’analisi costi benefici dei promotori è conservativa in alcuni elementi, ad esempio nel trascurare il contributo per studi di circa 12 milioni di euro già garantito dalla World Bank e nella scelta del coefficiente di valorizzazione della *security of supply* per l’Italia; su questo aspetto, utilizzando i coefficienti adottati da ARERA e Terna in base alle deliberazioni 627/2016/R/eel e 856/2017/R/eel, il beneficio *security of supply* per l’Unione Europea sarebbe superiore a 125 milioni di euro nello scenario DG;
- la proposta di ripartizione dei costi su base transfrontaliera quantifica nella misura del 50% il contributo finanziario da parte della Commissione europea previsto dall’Accordo intergovernativo a copertura dei costi di investimento;
- il piano economico finanziario è predisposto sia considerando sia escludendo l’ottenimento del contributo della Commissione europea e conclude che un finanziamento pari al 50% sia necessario per consentire la finanziabilità dell’investimento da parte del gestore tunisino;
- il piano economico finanziario evidenzia che, lato Italia, la necessità del contributo della Commissione europea è collegata all’opportunità di ridurre l’impatto tariffario, ai contenuti dell’Accordo intergovernativo e del decreto ministeriale 25 febbraio 2020, alle incertezze riguardo lo sviluppo del mercato elettrico in Tunisia e la penetrazione di generazione rinnovabile in Tunisia;
- le risultanze dell’analisi svolta dall’Autorità sono contenute nel documento “*Decision on the investment request by Terna and STEG for the PCI 3.27 Interconnection between Sicily (IT) and Tunisia node (TU)*”;
- gli elementi principali delle decisioni in materia di ripartizione dei costi su base transfrontaliera e in materia di inclusione nelle tariffe sono stati anticipati ai

promotori del progetto al fine di acquisirne eventuali commenti come previsto dall'articolo 12 del Regolamento 347/2013;

- le risposte dei promotori sono state considerate nella formazione della decisione, come illustrato nell'allegato al presente provvedimento.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario adottare una decisione sulla ripartizione dei costi di investimento del PCI 3.27, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento 347/2013 tenendo conto della proposta congiunta di Terna e STEG di equi-ripartizione di tali costi;
- anche sulla base delle incertezze che caratterizzano l'analisi costi benefici - relative in particolare all'effettivo livello di sviluppo del mercato elettrico tunisino e al previsto sviluppo della generazione rinnovabile nel nord Africa - sia opportuno quantificare nella misura minima del 50% il livello di congruità del finanziamento previsto dall'Accordo intergovernativo e dal decreto ministeriale 25 febbraio 2020;
- sia necessario adottare una decisione sull'inclusione nelle tariffe per l'accesso alla rete dei costi di investimento del PCI 3.27 non coperti dal cofinanziamento di cui al precedente alinea;
- sia opportuno prevedere che le suddette decisioni possano essere riviste, in particolare a seguito delle decisioni sui finanziamenti da parte della Commissione europea e delle decisioni autorizzative;
- anche in relazione a tali possibili revisioni, sia opportuno specificare gli obblighi di comunicazione posti in capo a Terna e STEG dall'articolo 12(3) del Regolamento 347/2013

**DELIBERA**

1. di approvare il documento "*Decision on the investment request by Terna and STEG for the PCI 3.27 Interconnection between Sicily (IT) and Tunisia node (TU)*", allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di ripartire il costo di investimento del PCI 3.27 in parti uguali tra il gestore del sistema di trasmissione italiano e il gestore del sistema di trasmissione tunisino, nei limiti individuati nell'Allegato A al presente provvedimento;
3. di consentire l'inclusione nelle tariffe per l'accesso alla rete dei costi di investimento secondo le modalità e nei limiti definiti nell'Allegato A al presente provvedimento;
4. di prevedere la possibile revisione delle disposizioni del presente provvedimento, al verificarsi delle circostanze e con le modalità individuate nell'Allegato A al presente provvedimento;

5. di specificare gli obblighi di comunicazione posti in capo a Terna e STEG dall'articolo 12(3) del Regolamento 347/2013, come da Allegato A al presente provvedimento;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a ACER, a Terna e STEG;
7. di pubblicare, a valle della verifica con Terna e STEG riguardo la confidenzialità di eventuali informazioni commercialmente sensibili, il presente provvedimento, incluso l'Allegato A, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

21 maggio 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*